



OGGETTO: Palio 2 luglio 2023 – Procedimento a carico del fantino Carlo Sanna detto Brigante.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 102 del 9 ottobre c.a., prot. n. 79929, con il quale, a norma dell'art. 99 c. 2, procedeva a formulare addebito di contestazione al fantino Carlo Sanna detto Brigante (d'ora in avanti Brigante), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrale del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 9 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) Brigante ha presentato memoria (prot. n. 81582) a propria difesa;

Considerato che in detta memoria Brigante ha osservato e rilevato quanto segue:

- 1) non ho mai cambiato posto per l'intera durata dei tempi di mossa;
- 2) non ho mai danneggiato con atti non consentiti dal Regolamento del Palio la Contrada della Torre; [...] la Contrada della Torre si è andata a posizionare al terzo posto, per circa due minuti e mezzo, io sono rimasto correttamente al primo [...];
- 3) la durata temporale della mossa non è imputabile al mio comportamento, ma a scelte strategiche paliesche della rincorsa;
- 4) al momento della mossa non ho violato quanto previsto dal comma 1 dell'art. 64, nè ho creato impedimento al corretto svolgimento del Palio;
- 5) la marginale pressione in alto è stata un'azione difensiva che ha comunque lasciato lo spazio necessario per partire alla Contrada della Torre;
- 6) la foto presa da dietro, che allego, documenta in maniera inequivocabile il corretto allineamento delle Contrade al canape al momento della mossa, compresa quindi la Contrada della Torre che non viene danneggiata da un mio comportamento non regolamentare;

Nelle conclusioni auspica che quanto esposto a sua difesa sia interamente accolto,

L'A.D. prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n.

224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg, Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, c. 2, del Regolamento.

Analizzata con attenzione l'articolata memoria di Brigante, l'A.D., ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 102 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia:

a) In merito ai punti 1); 3); 6); è opportuno richiamare l'addebito formulato dall'A.D. che chiedeva a Brigante di [...] produrre a suo discarico memorie essendo stato ritenuto responsabile delle seguenti infrazioni: per avere, in occasione della Mossa del Palio, spinto il cavallo in alto riducendo al minimo lo spazio di ingresso della Torre e non averle consentito il corretto allineamento tra i canapi.[...] evidenziando la violazione dell'art. 87, che richiama l'art. 64 c. 1 il quale vieta appunto nella parte finale [...] di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini.

Pertanto si rileva che le motivazioni addotte nei sopra richiamati punti non sono pertinenti all'oggetto dell'addebito e, peraltro, nemmeno pienamente condivisibili, in particolare là dove si sostiene che il Brigante non avrebbe comunque contribuito a ritardare i tempi di mossa. Per il punto 6) in particolare, si osserva che non è accettabile il principio secondo il quale il corretto allineamento nel momento della mossa renderebbe non sanzionabili o comunque meno rilevanti comportamenti posti in essere durante tutto il periodo trascorso nei canapi. In tal senso è senza dubbio il Regolamento per il Palio e la giurisprudenza paliesca.

b) Nei punti 2); 4); 5); Brigante sostiene sostanzialmente di non aver collocato il cavallo in modo da ostacolare la Contrada della Torre. L'A.D. ha analizzato nuovamente con attenzione la Relazione dei Deputati, la Relazione del Mossiere e soprattutto il filmato ufficiale allegato alla Relazione dei Deputati. Contrariamente a quanto sostenuto da Brigante, dall'analisi appare inequivocabile come lo stesso Brigante, per gran parte del tempo della Mossa, abbia spinto il cavallo in alto riducendo al minimo lo spazio di ingresso della Torre e non le abbia consentito il corretto allineamento tra i canapi. In merito al punto 2) si ritiene che lo stesso, per la sua brevità, non possa essere sufficiente a escludere l'azione di disturbo di Brigante durante tutta la Mossa e a giustificarne quindi il comportamento. Si rileva incidentalmente che in quel frangente il cavallo dell'Onda sembra mantenere correttamente la sua posizione rispetto al canape. Si rileva infine che l'addebito dell'A.D. fa espresso riferimento all'aver spinto in alto per gran parte del tempo della Mossa il cavallo non consentendo alla Torre il corretto allineamento tra i canapi, quindi all'aver fortemente ridotto alla Torre le opportunità di partire nel migliore dei modi; non incide in tal senso che nello specifico momento della mossa la Contrada della Torre abbia avuto lo spazio necessario e sia partita senza impedimento (*vedi sopra*).

In altre parole Brigante dà una diversa e opportunistica interpretazione di quanto accaduto durante la Mossa venendo tuttavia contraddetto dalla visione del filmato.

c) L'A.D. ritiene comunque di evidenziare che l'azione di ostacolo alla Torre sia derivata dall'azione congiunta, ma non coordinata, del fantino della Contrada Capitana dell'Onda e di quello della Contrada della Selva, con ciò ritenendo che l'azione di disturbo non possa essere imputata interamente ad un solo fantino e che conseguentemente la proposta di sanzione debba tenere conto che l'ostacolo alla Contrada della Torre sia la risultante del comportamento dei due fantini.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione della sanzione in merito al comportamento di Brigante in occasione del Palio, come disposto dall'art. 99, c. 5;

PROPONE

1) considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di **una (1) diffida** per le motivazioni contenute nei precedenti punti a-b-c) cui si rimanda per le opportune motivazioni, evidenziando al contempo come l'interpretazione dello stesso articolo, così come disposto dalla norma interpretativa approvata dal Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019, non sia riconducibile alla Contrada dell'Onda;

2) di notificare, così come previsto dall'art. 99 c. 5, la presente proposta di sanzione al fantino Carlo Sanna detto Brigante assegnandogli, così come previsto dall'art. 99 c. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 24 ottobre 2023

L'ASSESSORE DELEGATO
Giuseppe Giordano



